



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 238 del 28 APR. 2020

**OGGETTO:** Rinnovo della convenzione con l'Università degli Studi di Milano per l'attuazione del tirocinio pratico valutativo degli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, parte integrante dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio professionale di medico chirurgo - D.M. 09.05.2018 n. 58 del MIUR.

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI**

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE  
UOC AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI**

**28 APR. 2020**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data \_\_\_\_\_ l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Dirigente UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali  
Dott.ssa Marilena Moretti

*Marilena Moretti*

**IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA**

ha registrato contabilmente che

Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria  
Dott.ssa Emilia Martignoni

*Emilia Martignoni*

*[Handwritten mark]*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 238 del 28 APR. 2020

## **IL DIRETTORE GENERALE**

### **Viste**

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

### **Visti**

- il Decreto MIUR 29.10.2001 n. 445 *"Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione medico-chirurgo"* che prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico valutativo ad integrazione delle attività formative professionalizzanti previste dalla classe 46/S;
- il Decreto MIUR 09.05.2018 n. 58 *"Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo"* che ha abrogato dalla data di entrata in vigore il precedente Regolamento adottato con D.M. n. 445/2001, fatta eccezione per l'art. 2 *"Tirocinio"* che continua ad applicarsi per due anni dall'entrata in vigore del nuovo provvedimento;

**Richiamata** la deliberazione n. 187 dell'11.05.2017 con cui l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, formalizzava con l'Università degli Studi di Milano, la convenzione della durata di 4 anni (A.A. 2016/2017-2019/2020), per l'espletamento di tirocini pratici valutativi, presso reparti di Medicina e di Chirurgia, ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo;

**Premesso** che con nota PEC 17.02.2020 prot. n. 2166, l'Università degli Studi di Milano, nel comunicare la proposta di convenzionamento da parte del Senato Accademico, trasmetteva l'accordo convenzionale avente ad oggetto: *"Convenzione con l'Università degli Studi di Milano per l'attuazione del tirocinio pratico valutativo degli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, parte integrante dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio professionale di medico chirurgo - D.M. 09.05.2018 n. 58 del MIUR"*;

**Considerato** che rappresenta interesse comune dell'Università e dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, collaborare per il miglioramento del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, attraverso la formazione e l'accesso alla professione di Medico-Chirurgo secondo standard di qualità sempre più elevati, contribuendo in particolare all'obiettivo di far acquisire allo studente una visione unitaria dello stato di salute e di malattia del singolo individuo anche nella dimensione socio-culturale e della medicina del territorio;

**Visto** il testo di convenzione proposto dall'Università degli Studi di Milano, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 238 del 28 APR. 2020

**Precisato**

- che l'Università assicura, con oneri a proprio carico, la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni, nonché per la responsabilità civile per i danni a persone o a cose che il tirocinante dovesse involontariamente causare durante lo svolgimento dell'attività di tirocinio;
- che il tirocinio pratico valutato non costituisce rapporto di lavoro né comporta oneri finanziari per l'Azienda;
- che il rapporto convenzionale ha durata di anni 6 (A.A. 2019/2020-2024/2025) dalla data di sottoscrizione;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

**DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

- 1- di approvare e sottoscrivere la convenzione con l'Università degli Studi di Milano, nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, della durata di anni 6 (A.A. 2019/2020-2024/2025) dalla data di sottoscrizione, per l'attuazione del tirocinio pratico valutativo degli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, parte integrante dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio professionale di medico chirurgo;
- 2- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a finanziari carico dell'Azienda;
- 3- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
- 4- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
(Dott. Valentino Corao)

DIRETTORE  
SANITARIO  
(Dott. Valentino Lombardi)

DIRETTORE  
SOCIO SANITARIO  
(Dott.ssa Paola M. S. Pirella)

UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: Dott.ssa Marilena Moretti *Hand Howth*

Pratica trattata da: Sig.ra Maria Cianchella *MC*

(Atti n. 2020-1.1.3/1.2.4)



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 238 del 28 APR. 2020

#### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 28 APR. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 4 pagine e di n. 1 allegato.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Maria Ciuchella*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Milano, li \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali  
Il Funzionario addetto

*[Handwritten signature]*

**CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO  
DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN  
MEDICINA E CHIRURGIA, PARTE INTEGRANTE DELL'ESAME DI STATO PER  
L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE DI MEDICO CHIRURGO - D.M.  
09.05.2018 N. 58 DEL MIUR.**

**TRA**

L'Università degli Studi di Milano con sede in Via Festa del Perdono n. 7, 20122  
Milano, C.F. n. 80012650158, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Elio  
Franzini, nato a Milano il 19.05.1956, domiciliato per la sua carica presso  
l'Università (di seguito "Università")

**E**

l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, Codice  
Fiscale e Partita IVA 09320530968, rappresentata dal Direttore Generale  
Dott. Francesco Laurelli, nato a Milano il 22.02.1966, domiciliato per la sua  
carica in Milano, Piazza Cardinal Ferrari 1 (di seguito "Azienda convenzionata")

**- di seguito congiuntamente "Parti" -**

**PREMESSO**

- che il Decreto MIUR 29.10.2001 n. 445 "Regolamento concernente gli esami  
di Stato di abilitazione all'esercizio della professione medico-chirurgo"  
prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico valutativo ad integrazione delle  
attività formative professionalizzanti previste dalla classe 46/S;
- che l'Università e l'Azienda convenzionata hanno in precedenza sottoscritto  
con deliberazione n. 187 del 11.05.2017, una convenzione per l'attivazione  
del tirocinio pratico valutativo parte integrante dell'esame di abilitazione  
all'esercizio professionale previsto dal Decreto MIUR 29 ottobre 2001 n. 445;

- che si rende necessario stipulare una nuova convenzione a seguito dell'entrata in vigore del nuovo "Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo" adottato con Decreto MIUR 9.05.2018 n. 58;
- che il nuovo Regolamento prevede l'accesso alla prova dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo previo superamento del tirocinio pratico-valutativo espletato durante i corsi di studio previsti all'art. 1, comma 1 del provvedimento;
- che il D.M. n. 58/2018 ha abrogato dalla data di entrata in vigore il precedente Regolamento adottato con D.M. n. 445/2001, fatta eccezione per l'art. 2 che continua ad applicarsi per due anni dall'entrata in vigore del nuovo provvedimento;
- che ai fini dello svolgimento delle attività professionalizzanti degli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia e al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia in Lingua Inglese - International Medical School dell'Università degli Studi di Milano (di seguito congiuntamente CC.LL.MM. in Medicina e Chirurgia) è previsto lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo, della durata complessiva di tre mesi, non prima del quinto anno di corso, e purché siano stati superati tutti gli esami fondamentali dei primi quattro anni, da effettuarsi presso strutture socio-sanitarie e presso gli ambulatori dei medici di Medicina Generale;
- il tirocinio pratico-valutativo concorre sia all'acquisizione dei 60 CFU di attività professionalizzante previsti dagli ordinamenti didattici dei Corsi sia al raggiungimento delle 5.500 ore di didattica di cui alla Direttiva CE 2013/55, avendo presente che ad ogni CFU devono corrispondere almeno 20 ore di

attività didattica di tipo professionalizzante e non oltre 5 ore di studio individuale;

- che, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del citato D.M. 58/2018 *"Il tirocinio pratico-valutativo è organizzato, ove si svolga al di fuori delle strutture universitarie, sulla base di protocolli d'intesa tra università e regione, stipulati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502. In attuazione dei predetti protocolli d'intesa le università stipulano accordi con le strutture del Servizio sanitario nazionale, per assicurare agli studenti in Medicina e Chirurgia l'accesso al tirocinio pratico-valutativo. Le università forniscono a ciascuno studente un libretto-diario che si articola in una parte descrittiva delle attività svolte e di una parte valutativa delle competenze dimostrate"*.

- che il tirocinio pratico-valutativo si articola nei seguenti periodi, anche non consecutivi: un mese in Area Chirurgica, un mese in Area Medica, un mese da svolgersi non prima del sesto anno di corso presso ambulatori di medici di Medicina Generale, ed è organizzato secondo quanto stabilito dagli ordinamenti e regolamenti didattici di ciascun Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia;

- che il tirocinio in argomento è superato solo in caso di conseguimento del giudizio di idoneità di cui all'art. 3, comma 7 per ciascuno dei tre periodi;

- che per l'utilizzo delle strutture presso le quali espletare il tirocinio pratico-valutativo di cui al D.M. n. 58 del 09.05.2018 si rende necessario stipulare una convenzione con le Strutture Sanitarie disponibili ad accogliere studenti dei CC.LL.MM. in Medicina e Chirurgia volte all'acquisizione delle specifiche capacità professionali;

- che l'Azienda convenzionata è ritenuta idonea ai fini dello svolgimento del

tirocinio degli studenti dei CC.LL.MM. in Medicina e Chirurgia;

#### **VISTE**

Le deliberazioni adottate dai seguenti organi dell'Università:

- ✓ Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (Polo Centrale) del 18.12.2019;
- ✓ Collegio Didattico del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (Polo Vialba) del 18-19.12.2019;
- ✓ Collegio Didattico del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (Polo San Paolo) del 17-18.12.2019;
- ✓ Collegio Didattico del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia in Lingua Inglese (International Medical School) del 18.12.2019;
- ✓ Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 9.12.2019;
- ✓ Senato Accademico del 11.2.2020;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

#### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

##### **Art. 1**

##### ***Premesse***

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

##### **Art. 2**

##### ***Finalità***

Con la presente convenzione le Parti si propongono di organizzare congiuntamente il tirocinio pratico-valutativo degli studenti dei CC.LL.MM a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 58/2018.

Il tirocinio pratico-valutativo di cui al D.M. 58/2018 è volto ad accertare le



capacità dello studente relative al “saper fare e al saper essere medico” che consiste nell’applicare le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica, nel risolvere questioni di deontologia professionale e di etica medica, nel dimostrare attitudine a risolvere problemi clinici afferenti alle aree della medicina e della chirurgia e delle relative specialità, della diagnostica di laboratorio e strumentale e della sanità pubblica.

### **Art. 3**

#### ***Attività formativa***

L’attività di cui all’art. 2 consiste in un periodo di frequenza/tirocinio pratico-valutativo della durata di due mesi, un mese presso reparti dell’area chirurgica e un mese presso reparti dell’area medica, da svolgersi non prima del quinto anno di corso e purché siano stati sostenuti positivamente tutti gli esami fondamentali relativi ai primi quattro anni di corso.

Il tirocinio pratico-valutativo viene espletato in ciascuna Area fino al conseguimento di cento ore certificabili secondo i criteri e le modalità previste dall’art. 3 del D.M. 58/2018.

I principi cui si ispirano i criteri della valutazione del “saper fare” e del “saper essere” medico sono volti a caratterizzare il livello di maturazione e di consapevolezza della propria professionalità e della propria identità professionale che lo studente acquisisce nel corso degli ultimi due anni di frequenza, sia nel campo delle proprie competenze cliniche, per quanto riguarda le conoscenze e le evidenze scientifiche, le abilità cliniche, le capacità comunicative e le corrette capacità di ragionamento clinico, sia per quanto riguarda l’accrescimento delle capacità personali a sapersi prendere cura dei pazienti, l’impegno all’onestà, all’integrità e all’entusiasmo nella pratica della

medicina, alle capacità a sapersi relazionare con le diverse figure professionali che hanno parte attiva nel team di cura, l'impegno a voler raggiungere l'eccellenza. A questi principi si ispira la griglia di valutazione presente all'interno del libretto.

Le strutture operative dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

- possibilità di ricovero ordinario con almeno 5 posti letto/candidato;
- possibilità di ricovero in day hospital/day surgery con almeno 2 posti letto/candidato;
- svolgimento di attività ambulatoriale almeno trisettimanale;
- casistica di almeno 10 pazienti al giorno di cui 1/5 prime osservazioni;
- personale sufficiente a garantire almeno un dirigente medico/candidato.

#### **Art. 4**

##### ***Docente Tutor Coordinatore e tutor di reparto***

I Consigli dei Collegi Didattici dei Corsi di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia - rispettivamente del Polo Centrale, Polo Sacco, Polo San Paolo e IMS - nominano, con cadenza triennale, i docenti tutor coordinatori del Tirocinio pratico valutativo, uno per Area, che avranno il compito di certificare il tirocinio e definire le modalità operative per lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo all'interno del percorso formativo.

Il Presidente del Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia acquisisce dal Direttore Generale dell'Azienda l'elenco dei medici ospedalieri per lo svolgimento delle funzioni di tutor di reparto che verrà approvato nella prima seduta utile del Comitato. L'elenco ha durata triennale a partire dalla data della seduta del Comitato in cui è stato approvato, salva la verifica annuale del corretto espletamento delle attività di tutoraggio da parte degli iscritti. Eventuali

variazioni all'elenco sarà apportato di comune intesa tra le Parti.

Tale elenco dovrà riportare i seguenti dati: codice fiscale, cognome, nome, tipologia di tirocinio (AC, AM), unità operativa, indirizzo di posta elettronica, cellulare, telefono fisso.

L'individuazione dei dirigenti medici che svolgeranno la funzione di tutori di reparto avverrà tenendo conto di precedenti esperienze nel campo del tutoraggio e della formazione permanente con particolare riferimento alla capacità valutativa, partecipazione a corso di formazione per tutore/valutatore di tirocinio pratico-valutativo, assenza di provvedimenti disciplinari sanzionati con provvedimento definitivo di sospensione dall'esercizio della professione nei dodici mesi precedenti.

Ai tutor di reparto saranno assegnati gli studenti assicurando criteri di assoluta imparzialità, trasparenza ed assenza di conflitto di interessi.

Il rapporto tutor - tirocinanti sarà di 1:1.

L'incarico di tutor al singolo medico sarà conferito dall'Università con una lettera di incarico che sarà inviata per posta elettronica.

Tale lettera di incarico conterrà i seguenti elementi:

- nominativo del tirocinante;
- durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con indicazione del tempo di presenza presso la struttura;
- indicazione dei doveri del tirocinante;
- sede presso cui si svolgerà il tirocinio;
- espressa previsione della gratuità dell'attività svolta in qualità di tutor;
- impegno da parte del medico quale "tutor di reparto" a redigere il giudizio alla fine del tirocinio svolto presso la sua struttura;

- estremi identificativi delle assicurazioni degli studenti;

- indicazione e recapiti del docente tutor coordinatore.

Al termine del tirocinio lo studente dovrà compilare in modo anonimo il questionario di valutazione del periodo trascorso presso il reparto, fornendo eventuali suggerimenti.

Al termine dell'anno accademico, il tutor di reparto trasmetterà al Presidente del Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia di cui al presente articolo la propria scheda di valutazione dell'esperienza con i propri suggerimenti.

#### **Art. 5**

##### ***Caratteristiche del tirocinio***

Lo studente è tenuto a svolgere le previste attività formative pratiche, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le indicazioni fornite dai tutor.

La certificazione della frequenza e la valutazione dei periodi di tirocinio avvengono sotto la diretta responsabilità e a cura del docente tutor coordinatore dell'area che, acquisiti i giudizi dai tutor di reparto, rilascia formale attestazione della frequenza ed esprime un giudizio di idoneità sul libretto-diario di tirocinio.

Il tutor di reparto rilascia formale attestazione della frequenza e delle attività svolte unitamente alla valutazione dei risultati relativi alle competenze dimostrate ed esprimendo, in caso positivo, un giudizio di idoneità. Tale attestazione avviene attraverso il libretto diario elettronico predisposto all'uopo dall'Università.

Ai tutor di reparto verranno quindi attribuite le credenziali per accedere alla

relativa piattaforma elettronica e fornite le linee guida da osservare per l'utilizzo e la compilazione del libretto.

I docenti tutor coordinatori dell'area medica e chirurgica, dopo aver valutato i giudizi intermedi dei tutor di reparto, formulano il giudizio finale di idoneità o di non idoneità, informando il tirocinante del giudizio complessivo sulla mensilità di tirocinio svolta. In caso di non idoneità il tirocinante sarà tenuto a ripetere la frequenza e ad avere un nuovo giudizio sulla stessa mensilità.

Il tirocinio pratico-valutativo si intende superato solo in caso di conseguimento del giudizio di idoneità per ciascuno dei tre periodi di cui all'articolo 3 comma 6 del Decreto MIUR n. 58/2018.

#### **Art. 6**

##### ***Diritti e Doveri degli studenti tirocinanti***

L'attività di tirocinio pratico-valutativo non determina in nessun caso l'insorgere di un rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo studente e l'Azienda Convenzionata ove si espleta il tirocinio.

Durante lo svolgimento delle attività di tirocinio, gli studenti non possono essere adibiti a funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi del tirocinio.

Il tirocinante è tenuto a:

- raccogliere dati anamnestici ed obiettività solo con l'autorizzazione del tutore di reparto e con l'accordo del paziente;
- osservare gli orari concordati e rispettare l'ambiente di lavoro e le esigenze dell'attività istituzionale;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- attenersi alle vigenti norme di tutela della privacy garantendo la assoluta

riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisite durante il tirocinio, ed adeguandosi alle eventuali richieste dei pazienti in materia di *privacy*.

Qualora si verificassero da parte del tirocinante comportamenti lesivi di diritti o interessi del tutor di reparto, questi ne darà immediata comunicazione scritta al Presidente del Corso di Laurea interessato e al docente tutor coordinatore che provvederanno ad informare il Rettore dell'Università degli Studi di Milano, e a darne evidenza nel giudizio intermedio.

Nell'ambito della struttura convenzionata i tirocinanti sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Al termine del tirocinio presso il reparto lo studente dovrà compilare in modo anonimo il questionario di valutazione del periodo trascorso.

#### **Art. 7**

##### ***Strutture e servizi posti a disposizione dall'Azienda Convenzionata***

L'Azienda Convenzionata si impegna a ospitare presso le proprie strutture gli studenti per lo svolgimento del tirocinio ai fini dell'acquisizione della formazione pratico-valutativa.

Nei periodi di permanenza degli studenti, l'Azienda Convenzionata garantisce l'utilizzo di strutture e attrezzature medico-sanitarie, degli spazi e degli ausili didattici ivi esistenti.

L'Azienda Convenzionata garantisce allo studente durante il periodo di tirocinio presso le proprie strutture i servizi riconosciuti al personale dipendente in particolare la fornitura dei camici, l'accesso alla mensa alle migliori condizioni.

#### **Art. 8**

##### ***Tutorato***

L'attività di tutorato viene svolta dal tutor di reparto della struttura presso la quale sono assegnati i tirocinanti, secondo le modalità individuate con delibera dei Collegi dei Corsi di Laurea Magistrale.

Il tutor di reparto può avvalersi dell'ausilio di dirigenti medici e di personale sanitario qualificato, appartenenti alla medesima struttura, individuati congiuntamente con il docente tutor coordinatore, informando il Direttore dell'Azienda.

#### **Art. 9**

##### ***Oneri***

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per le Parti, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, in conseguenza dell'utilizzo ai fini formativi di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Azienda Convenzionata.

#### **Art. 10**

##### ***Copertura assicurativa***

Gli studenti nell'espletamento dell'attività di tirocinio sono coperti da parte dell'Università da assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nonché la copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, persone e/o cose.

Lo studente, in caso di infortunio, fermo restando la segnalazione al tutor di reparto e al docente tutor coordinatore, è tenuto a denunciare il sinistro all'Ufficio Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro dell'Università secondo le procedure pubblicate sul sito web dell'Università all'indirizzo:  
[https://work.unimi.it/servizi/luoghi\\_sicurezza/21089.htm](https://work.unimi.it/servizi/luoghi_sicurezza/21089.htm).

#### **Art. 11**

### ***Prevenzione e sicurezza***

L'Azienda Convenzionata, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, in coerenza con la valutazione dei rischi realizzata, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute e per la sicurezza degli studenti, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo, comprese l'informazione, la formazione e l'addestramento, come previsto dagli artt. 36 e 37 del citato decreto, nonché qualora prevista, la sorveglianza sanitaria nel rispetto dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08. In questo caso, dovrà essere inviata all'Ufficio Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro dell'Ateneo (e-mail [prevenzione.sicurezza@unimi.it](mailto:prevenzione.sicurezza@unimi.it)) copia del certificato di idoneità sanitaria.

### **Art. 12**

#### ***Trattamento dei dati personali***

Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento per i dati personali degli studenti ai fini dell'esecuzione del tirocinio pratico-valutativo di cui alla presente convenzione, si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016.

I dati oggetto di contitolarità trattati con modalità prevalentemente informatiche, sono, quindi, tutti i dati personali necessari allo svolgimento delle attività professionalizzanti di tirocinio pratico-valutativo da parte degli studenti dei CC.LL.MM in Medicina e Chirurgia ivi compresi i dati identificativi degli Interessati, le informazioni inerenti le attività pratiche svolte dagli studenti nell'ambito del proprio tirocinio pratico-valutativo, i giudizi espressi dai



docenti/tutor in merito a tale tirocinio e, se necessario, i dati relativi alla carriera universitaria, i dati inseriti nei curricula, i dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, ecc.

Nell'ambito della contitolarità, ciascuna Parte si impegna a raccogliere e a trattare i dati degli studenti ai fini dell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico in base alla convenzione e alla relativa normativa applicabile ed è responsabile solo per tale specifico trattamento; la condivisione di tali dati tra le Parti è limitata a quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione della convenzione, adottando misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati trasmessi.

Per tutti quanti gli altri trattamenti quali il trattamento dei dati relativi ai docenti/tutor e soprattutto il trattamento dei dati dei pazienti, le Parti sono autonomi titolari del trattamento ed entrambi assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge.

In particolare, l'Azienda Convenzionata è da considerarsi Titolare del trattamento dei dati dei tirocinanti trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria e ai fini assicurativi di polizza infortuni svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della cartella sanitaria), ai sensi dell'art. 10 della presente convenzione.

L'Azienda Convenzionata si impegna a nominare gli studenti che svolgono l'attività di tirocinio pratico-valutativo presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E.. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali dei pazienti e, in generale, di terzi che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività poste ad oggetto del proprio tirocinio, con obbligo

di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari ex art. 9 del Regolamento UE, come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'Università rinvia alle informazioni in materia, elaborate dalla stessa e consultabili sul sito internet istituzionale alla pagina web:

- <http://www.unimi.it/ateneo/73613.htm> - "Informative sulla privacy e gestione dei dati" - "Informativa per enti in convenzione per attività di tirocinio" per l'Azienda Convenzionata e "Informativa trattamento dati personali per gli utenti delle Segreterie Studenti".

L'Azienda Convenzionata, da parte sua, rinvia alle informazioni in materia elaborate dallo stesso e rese disponibili agli interessati sul proprio sito all'indirizzo <http://www.asst-pini-cto.it> ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento U.E. n. 679/2016 (di seguito, quando richiamate congiuntamente alle informative rese dall'Università, "Informative").

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione.

Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento UE nei confronti di ciascun titolare, inoltrando la richiesta all'una o all'altra Parte, in qualità di titolari del trattamento, e/o ai rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati che sono stati nominati e che sono contattabili ai recapiti indicati nelle rispettive Informative.

Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e inserendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l'evasione delle richieste degli Interessati entro il termine di legge, sull'intesa che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha ricevuto tale istanza o dal suo Responsabile della Protezione dei Dati.

Le Parti si impegnano altresì a gestire eventuali *data breach* secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra tempestivamente e senza ritardo ogni eventuale violazione.

Resta in ogni caso inteso che la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell'accordo di contitolarità contenuto nella presente clausola, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del Regolamento U.E. n. 679/2016.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola della presente convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in

materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

### **Art. 13**

#### ***Anticorruzione***

Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati - disponibili sui siti internet delle Parti o allegati alla presente convenzione - sono parte integrante della convenzione stessa.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

### **Art. 14**

#### ***Durata***

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, per la durata di sei anni e potrà essere rinnovata con un nuovo accordo tra le Parti.

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività di tirocinio pratico-valutativo, le Parti concordano che gli effetti della presente convenzione sono prorogati fino alla sottoscrizione del nuovo accordo, previa manifestazione di interesse al rinnovo.

Ciascuna delle parti può recedere dalla convenzione, mediante preavviso di tre mesi inviato per raccomandata A/R o a mezzo PEC. Resta inteso che anche in

caso di recesso viene comunque garantita la conclusione dei tirocini già iniziati.

#### **Art. 15**

##### ***Recesso***

Le Parti possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza comunicando a mezzo PEC o raccomandata RR da inviare con un preavviso di almeno tre mesi.

In caso di recesso resta inteso che sarà garantito il compimento dell'attività formativa in corso.

#### **Art. 16**

##### ***Modifiche***

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle Parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art. 17**

##### ***Imposte***

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo a cura e a spese dell'Azienda Convenzionata, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

#### **Art. 18**

##### ***Normativa e Foro***

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alla normativa, anche regolamentare, vigente.

Per qualsiasi vertenza che dovesse nascere dall'esecuzione della presente  
convenzione è competente a decidere il Foro di Milano.

Milano, lì

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

IL RETTORE


Prof. Elio Franzini

PER L'ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO E TRAUMATOLOGICO

GAETANO PINI/CTO

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Laurelli

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
CONVENZIONE CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA.pdf.p7m (Firme totali apposte: 1)	Certificato di CA non trovato	 Verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	FRANCESCO LAURELLI	TINT-LRLFNO682F205Z	NON PRESENTE